

## **Importo aggiuntivo ai pensionati con trattamento minimo per l'anno 2010**

L'INPS con proprio messaggio n° 27173 del 29 ottobre 2010 ha dato disposizioni operative per l'attuazione anche per l'anno 2010 della legge 23 dicembre 2000, n° 388 (Legge Finanziaria per il 2001) che ha introdotto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni di reddito, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.

Ad averne diritto sono i cosiddetti "incapienti" ovvero coloro che, titolari di una rendita pensionistica il cui importo complessivo annuo è inferiore o pari al trattamento minimo dell'INPS, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono godere perché il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare.

Come dicevamo, a disporre il rimborso di cui parliamo è stata la Legge Finanziaria per il 2001. Questo provvedimento, infatti, diminuendo il prelievo fiscale attraverso una riduzione delle aliquote ed un innalzamento delle detrazioni, ha previsto anche un rimborso fiscale "una tantum" in favore di chi non avrebbe potuto beneficiare degli sgravi perché titolari di una pensione "minima". Per vedersi riconoscere il rimborso è, però, necessario rispettare alcuni criteri selettivi che permettono di attribuire il bonus solo a coloro che hanno bassi redditi e, quindi, non fruiscono di tutte le detrazioni fiscali possibili.

In pratica, per poter ottenere il "bonus", il pensionato "single" non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef d'importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo. Se il titolare della pensione è coniugato allora occorre tener conto anche dei redditi del coniuge.

Sono escluse le pensioni di categoria INVCIV,PS,AS, VMP (Mutualità casalinghe) ed altre categorie particolari.

Anche per il 2010, l'importo aggiuntivo è rimasto fermo nella cifra di 154,94 €. Sono, invece, cambiati i limiti di reddito per poter ottenere il beneficio.

Ecco, allora, cosa c'è da sapere su questo argomento

### **LIMITI DI REDDITO**

<b>Anno</b>	<b>pensionato solo</b>	<b>pensionato coniugato</b>
<b>2010</b>	<b>8.988,92.€</b>	<b>17.977,83€</b>

La legge stabilisce che l'importo aggiuntivo sia corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, sull'ultima rata di pensione dell'anno, a condizione che il soggetto:

- a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo (€ 460,97 x 13 x 1.5) ;
- b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo (€ 460,97 x 13 x 3) . Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nel caso in cui il reddito si collochi tra il limite inferiore (8.988,92 €) e quello costituito da codesto limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (8.988,92 € + 154,94 € = 9.143,86 €) , verrà erogata una somma fino a concorrenza del predetto limite.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF e coincidono con quelli da prendere in considerazione per l'integrazione al trattamento minimo.

## **Qualche esempio**

---

### Esempio n° 1

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 8.900,00 €

*In questo caso, collocandosi il reddito al di sotto del limite, spetta l'intero importo di 154,94 €*

### Esempio n° 2

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 9.200,00 €

*In questo caso, collocandosi il reddito al di sopra del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (8.988,92 € + 154,94 € = 9.143,86 €) ,non spetta nulla*

### Esempio n° 3

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 9.000,00 €

*In questo caso, collocandosi il reddito al di sopra del limite ma al di sotto del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (8.988,92 € + 154,94 € = 9.143,86 €) , spetta la differenza tra il predetto limite maggiorato 9.143,86 € e il reddito posseduto 9.000,00 € ) vale a dire 143,82 €*

### Esempio n° 4

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 8.200,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 16.300,00 €

*In questo caso, collocandosi i redditi al di sotto dei limiti, spetta l'intero importo di 154,94 €*

### Esempio n° 5

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 9.500,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 16.300,00 €

*In questo caso, collocandosi il reddito personale al di sopra del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (8.988,92 € + 154,94 € = 9.143,86 €),non spetta nulla anche se il limite di reddito cumulato con quello del coniuge rientra nel limite (17.977,83 €)*

### Esempio n° 6

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 8.400,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 20.300,00 €

*In questo caso, pur collocandosi il reddito personale al di sotto del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (8.988,92 € + 154,94 € = 9.143,86 €), non spetta nulla in quanto il reddito cumulato con quello del coniuge supera il limite ((17.977,83 €)*

## **C'e' da fare qualcosa , per ottenere l'importo aggiuntivo?**

---

Generalmente no!

Infatti l'INPS, attraverso la campagna RED è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione di questo importo aggiuntivo.

E' comunque possibile fare una domanda, se ricorrono i requisiti, sul modello di richiesta del supplemento di pensione allegando un modello RED compilato a mano.